

MARIA LAURA IONA

*Per la storia del diritto  
consuetudinario valdostano*

(Considerazioni intorno ad un do-  
cumento di Charvensod del 1494)

*Torino 1956  
Rep. Storia subalpina di St. Patrice*

ARCHIVIO  
DI STATO  
TRIESTE  
Misc.

B  
198

BIBLIOTECA



Misc.  
B.  
198

ESTRATTO DA RELAZIONI E COMUNICAZIONI  
AL XXXI CONGRESSO STORICO SUBALPINO  
AOSTA, 9 - 10 - 11 SETTEMBRE 1956

MARIA LAURA IONA

*Per la storia del diritto  
consuetudinario valdostano*  
(Considerazioni intorno ad un do-  
cumento di Charvensod del 1494)



Mentre parecchi documenti valdostani fino al 1300 sono già stati pubblicati (1), scarsa è la conoscenza delle carte private posteriori, cioè dal XIV al XVI sec., che invece avrebbero un notevole interesse per conoscere la genesi delle « Coûtumes ». Sotto questo punto di vista può essere significativa una carta di compravendita e di locazione di Charvensod.

L'atto (2), redatto il 28 luglio 1494 da Giovanni Chinalleri, notaio di Charvensod, ci mette di fronte ad un discreto numero di elementi utili alla conoscenza del diritto privato praticato in quel tempo nella Valle. Un certo Giovanni Buissonyn di Charvensod, affiliato nei beni del fu Pietro Seynyn, vende alla Confraternita dello Spirito Santo, che si stava costituendo, rappresentata dai procuratori e sindaci Gerardo Conaçod e Ludovico Lucianaz, una pezza di terra allodiale con una casa e la sua parte di terreno incolto, situato in località *Pissina sala* (che va identificata con la frazione di Peceney) promettendone *defensio* e garanzia contro l'evizione « per anni trenta ed uno ed oltre fino all'estinzione completa del termine di prescrizione ». Il venditore procede alla immissione nel possesso dei beni per mezzo della investitura che avviene, secondo il costume, con la *traditio calami*, senza riservare per sè alcun diritto, dopo aver ricevuto il prezzo in *bona pecunia numerata* (12 lire e mezza) di cui dà quietanza.

Nella seconda parte dell'atto, dietro richiesta del venditore, i procuratori della Confraternita gli riconsegnano il possesso del terreno a titolo di *rectum et perpetuum feudum*, riservandosi un censo annuale di cinque quartane di segala, concedendo anche la possibilità di recuperare il censo, a seguito di riscatto, di cui accenneremo subito sotto. La concessione di questo — chiamiamolo per ora « feudo » — porta anche la clausola dell'alienabilità *salvo forciori domino*, e quella che ammette invece il passaggio in eredità ai suc-

(1) Parecchi documenti si trovano nei voll. *Chartarum degli Historiae Patriae Monumenta*, inoltre cfr. Mgr. J. A. Duc, *Cartulaire de l'évêché d'Aoste (XIII<sup>ème</sup> siècle)*, in « Miscellanea di Storia Italiana », vol. XXIII (VIII, Serie II), Torino 1884; S. PIVANO, *Le carte del Piccolo e Gran S. Bernardo (1050-1279)* e G. BATTAGLINO, *Le carte dell'Archivio dell'ospedale Mauriziano di Aosta fino al 1300 (1180-1299)*, in « B.S.S.S. », XVII, 1903; C. W. PREVITÉ-ORTON, *The early history of the House of Savoy*, Cambridge 1912 (Appendice di docc.). Altri docc. in J. BOSON, *Paleographie Valdôtaine*, I p. (secc. XI-XIV), Aosta 1950; II p. (secc. XV-XVI), Aosta 1951; *Mélanges de documents historiques et hagiographiques valdôtains*, in « Miscellanea Augustana par l'école des chartes », I, Aosta 1951.

(2) Si tratta di una pergamena rozzamente preparata ed irregolarmente tagliata, di cm. 59 x 36,6 per linee 79 di cui solo 71 scritte, in minuscola corsiva gotica francese. La scrittura in alcuni punti è molto sbiadita e quasi cancellata. L'inizio con la datazione (Anno Domini) è di dimensioni triple della rimanente scrittura. Nell'angolo iniziale, a sinistra, un grande segno di tabellionato, dell'altezza di 6 linee, è formato da tre sbarre verticali e tre orizzontali incrociate, i campi che ne risultano sono doppio trinciati a bianco e nero alterni, il tutto è sormontato da una croce patente a braccia bianche patentate di nero. L'inchiostro è bruno chiaro. La pergamena è di proprietà del prof. C. G. Mor.



cessori d'ambo i sessi nel caso che il nuovo investito non lo alienasse. In più, viene lasciata facoltà al venditore di recuperare il fondo alienato, allo stesso prezzo di vendita, sia che ciò avvenga di mutuo accordo, sia che la confraternita si rifiuti di retrocedere il fondo stesso, anche se da parte sua il Buyssonyn abbia proceduto a depositare il denaro relativo sotto forma di offerta reale. In quest'ultimo caso egli non sarebbe più tenuto al pagamento del censo, ed interessi e frutti relativi verrebbero computati regolarmente a parziale pagamento del capitale. Naturalmente anche nella seconda parte si ripetono le stesse clausole di *defensio*, *investitura*, *stipulatio* ecc., che non mi dilungo a ripetere.

A questo punto si può passare a qualche osservazione che interessa il diritto consuetudinario valdostano:

a) Quanto alle persone, è interessante la condizione del venditore, Giovanni Buyssonyn, che si dichiara *affiliatus in bonis* del fu Pietro Seynyn: l'affiliazione nelle « *Coûtumes* » non è più menzionata, parlandovisi soltanto di affratellamento. L'accenno in parola potrebbe far pensare che il rapporto fra il Seynyn ed il Buyssonyn fosse molto più stretto, anche se limitato ai soli rapporti patrimoniali, nel senso che fra i due la comunione di beni fosse stata regolata in modo che, oltre ad un innegabile rapporto di dipendenza, quale può essere quello tra figlio e padre, fosse previsto il regime successorio fra discendenti ed ascendenti diretti, cioè con esclusione degli eventuali fratelli e della stessa coniuge superstite. Il contratto di filiazione, come ha recentemente messo in luce il Patsch (3), è comune nei documenti matrimoniali del Vallese già nel Duecento, mentre non mi risulta, dai documenti finora editi, usato in Valle d'Aosta. Però la chiave della spiegazione la si può trovare in una indicazione incidentale, cioè nella notizia delle coerenze del fondo, dove è detto che *de secunda (parte)* esso confina con le *res heredum Guilielmi Buyssonyn que fuerunt Petri Seynyn*: Guglielmo Buyssonyn era il padre del venditore! L'affiliato vero e proprio — presumibilmente il genero di Pietro Seynyn — fu Guglielmo ed il patrimonio del suocero passò, poi, ai discendenti del genero. In sostanza, dunque, potremmo dire che l'espressione « *affiliatus in bonis* » sta ad indicare non tanto l'immediato rapporto fra il Buyssonyn ed il Seynyn, quanto il titolo di provenienza di quei beni, arrivati al nostro venditore attraverso il padre che si era affiliato, secondo un'antica consuetudine, al Seynyn.

Il silenzio dei documenti aostani del secolo XII e XIII su questo istituto e la sua documentata presenza nella seconda metà del secolo XV, mentre, poi, le « *Coûtumes* » cinquecentesche non ne fanno più parola, ci può indurre a pensare ad una influenza vallesana, magari di breve durata, attraverso le colonie vallesane della valle del Lys (Gressoney, Issime) (4).

(3) G. PATSCH, *Das Mitwirkungsrecht der Familiengemeinschaft im älteren walliser Recht*, Ginevra 1955, p. 9 e segg.

(4) Un caso analogo si riscontra in un documento valesiano del 1302, (C. G. MOR, *Carte valesiane fino al sec. XV*, in « B.S.S.S. », vol. CXXIV, Torino 1933, p. 165, n. 64), dove l'affiliante è un « *Alemannus* » di Alagna, certamente un vallesano. Anche per la Valsesia è da osservare che gli Statuti trecenteschi non vi accennano minimamente (MOR, *Statuti valesiani del sec. XIV*, Milano 1932).

b) Occupiamoci ora brevemente del fondo venduto. Esso è un allodico posto in una zona chiamata « *Pissina sala* », cioè nel territorio di una antica « *sala* ». Ad ognuno si affaccia l'ipotesi che il toponimo ci riporti ad un ambiente longobardo; esso viene così ad aggiungersi agli altri già studiati dalla compianta prof. Daviso (5) e potrebbe anche far pensare ad un originario stanziamento arimannico, i cui diritti, ad un certo momento (per noi indeterminabile causa la mancanza di documenti) — naturalmente è solo un'ipotesi — si fossero trasformati da reali in semplici diritti tributari e le terre fossero divenute libera proprietà, allorchè il gruppo arimannico fosse riuscito ad ottenere di *exire ab arimannia*. Evoluzione di cui abbiamo un noto esempio nella concessione di Enrico IV agli arimanni di Vigevano (1064) (6). Di arimanni nella Valle d'Aosta abbiamo parecchi indizi, come ha già dimostrato la Daviso, e dei relativi diritti si parla nei documenti di cessione di feudi, come nel caso di Montjovet (1242) (7). Niente di strano che di fronte ad Aosta venisse posto un presidio longobardo, per dominare dall'alto la congiunzione delle due grandi arterie commerciali provenienti dalla *Columna Jovis* e dal *Mons Jovis*. Un indizio può essere il fatto che in un documento del 25 ottobre 1271 i boschi da Seissogne a Rimez sono detti di origine fiscale, in quanto facenti parte del feudo di Fenis (8).

Tornando al nostro allodio, vediamo che, dopo la vendita, esso viene retrocesso al venditore in *feudum*; ma piuttosto che di una infeudazione conviene parlare di una forma di locazione perpetua, poichè mancano tutte le caratteristiche di natura militare o giurisdizionale proprie del feudo: tanto più che gli unici elementi che potrebbero far pensare alla categoria feudale, cioè il censo e la riserva dell'alto dominio, si ritrovano normalmente nelle locazioni perpetue. D'altra parte, ad escludere definitivamente ogni riflesso feudale, sta la concessione della possibilità di riscatto o di riacquisto, a seguito della quale scompare il censo — e con esso, implicitamente, anche la riserva del diritto eminente — ristabilendosi pienamente il regime allodiale. È questo, quindi, un tipico esempio del perdurare della confusione fra i concetti di diritto privato e di diritto pubblico, attestataci per la Val d'Aosta già nei documenti del '200 pubblicati dal Duc (9).

c) Forme del contratto: La menzione della *stipulatio* rientra nel quadro normale dell'*instrumentum* (la *stipulatio*, cioè, è la forma contrattuale usata

(5) M. C. DAVISO DI CHARVENSOD, *I Longobardi in Val d'Aosta*, in « Atti del I Congresso internazionale di Studi Longobardi », Spoleto 1951, pp. 247-253.

(6) P. S. LEIGHT, *Ricerche sull'Arimannia*, in « Studi e Frammenti », Udine 1903, p. 20, e BÖHMER, *Acta Imperi selecta*, n. 63, a. 1064.

(7) PREVITÉ-ORTON, op. cit., p. 457, doc. III, 1242, 19 dic.: Il visconte d'Aosta Gottfredo riconosce i feudi e i diritti che detiene dal co. di Savoia. Fra gli altri: « *item quod debent illud quod Heremanni debent domino comiti et ipsos debent conservare et corpus castri de Fenis scilicet a Karto (Quart) usque ad pontem de Lyurogi (ponte di Liverogne?) item tenent Herimannicos in posse Montis Jovetis (Montjovet) et placita vieranz...* » e p. 459, IV, 1287, 21 ott. Ricognizione, come sopra, di Ebaldo visconte di Aosta: « *... item bagna (banna), iusticias, nemora nigra, aquas, pascua, boschacias, usurarios, ayrimagnos in terra vicecomitis...* ».

(8) M. A. LETEY-VENTILATICI, *Le livre rouge de la Cité d'Aoste*, in « Miscellanea di Storia Italiana », S. IV, vol. I, Torino 1956, p. 107, doc. XXIX.

(9) Duc, *Cartulaire* cit.



per dichiarare la volontà dei contraenti, ma, naturalmente, priva della solennità del diritto romano): interessante, invece, è la forma della *traditio* della cosa, che avviene *per tradicionem unius calami*, cioè secondo l'antico sistema franco della investitura « per baculum ». Di questa non vi è più traccia nel *Coûtumier* cinquecentesco (10), ma il ritrovarlo qui, alla fine del secolo XV, è una prova di più di quanto siano state tenaci le consuetudini antiche, anche se, per trovarne un altro esempio, data la scarsa documentazione, dobbiamo tornare indietro più che un secolo e mezzo, fino ad una permuta del 1321 fra il conte di Savoia ed i Vallesa, nella quale l'immissione fittizia, da una parte e dall'altra, avviene appunto con questa forma (11).

Accanto a questa forma franca troviamo la comune *defensio* germanica, mentre la prescrizione, che prevede trentun anni, è quella tipica francese. Tale prescrizione ultratrentennale non è più usata nel *Coûtumier*, che fissa per i beni immobili il termine romano di 29 anni, mentre processualmente si riscontrano ancora le prescrizioni di un anno e un mese o dieci anni ed un mese, proprie del diritto consuetudinario francese (12).

La clausola di riscatto è interessante solo dal punto di vista che non è posto alcun termine al suo esercizio, tanto è vero che tale diritto può passare agli eredi ed aventi causa: la mancanza di un termine esplicito esclude il mascheramento di un contratto feneratizio, ma la presenza di questa clausola conferma pure l'esclusione di ogni contenuto feudale dal nuovo rapporto che si è stabilito fra l'acquirente e il venditore.

Più interessante è la frase *cum vi et valore omnium instrumentorum, chertrarum et cartarum* per il significato specifico che ha la parola *cherta*. Si tratta della *Charta augustana*, documento di particolare rilevanza dal punto di vista giuridico (e non ancora ben individuato), alla cui osservanza e tutela era specificamente tenuto, per giuramento, il conte di Savoia (13).

Ancora una breve osservazione che non tocca, però, la sostanza del documento: come in molte altre carte, si notano delle forme volgari (14) come *retornare e retornacio, reachetare* (*réacheter*), *preysiis* (frutti percepiti), *de-*

(10) P. VACCARI, *Gli elementi costitutivi del diritto privato nelle « Coûtumes générales du duché d'Aoste »*, Pavia 1908.

(11) 1321, ind. IV, 20 ott., Permuta fra il co. Amedeo di Savoia ed i condomini di Vallesa dei feudi di Arnaz e Donnaz. Nella dispositio c'è la clausola: « *Devestiens se dictus d. comes de predictis rebus et bonis, predictum Arducionem de Valesia et nos notarios recipientes nomine suo et consortum suorum predictorum, per traditionem baculi investivit et versa vice predictus Arducio nomine suo et consortum suorum de predictis rebus se devestiens, prefatum dominum comitem per traditionem baculi similiter investivit...* ». Il doc. è riportato nei verbali delle « *Grandes Journées* » del luglio 1409, Torino, A. S., Sez. I, Cité et Duché d'Aoste, Mazzo 3, n. 1, in codicetto cartaceo, f. XVIIa-XXIa (il passo riportato sta alla fine della XXa - inizio XXb). Anche PREVITÉ-ORTON, op. cit., n. VIII, 1295, 24 sett. Permuta fra il co. di Savoia, Amedeo V il Grande ed Ebalò e figli Godefredo ed Aimoneto, visconti d'Aosta (p. 465): « *... Et se quelibet pars modo predicto de rebus alteri parti traditis et permutatis devestivit et partem alteram presentem et recipientem per tradicionem unius baculi investivit et in possessionem et quasi misit* ».

(12) P. VACCARI, *Gli elementi*, cit., p. 38.

(13) Mi riferisco, per questa parte a quanto è stato detto nelle relazioni dei proff. Mor e Cencetti.

(14) Alcune di queste furono raccolte dal Can. J. BRÉAN, *Les anciennes chartes valdôtaines et la langue française*, in « *Mélanges de documents hist.* », cit., t. I, pp. 58-73.

*vestitura*, usate con significato tecnico preciso, che, dal più al meno, si ritrovano nel « *Coûtumier* ».

Concludendo, l'interesse di questo documento, per se stesso mediocre, sta nel fatto che esso ci presenta un periodo di transizione fra superstiti forme medioevali derivate dal diritto franco e forme più aderenti al movimento del diritto comune che si ritroveranno poi nel « *Coûtumier* », confermando con quanta tenacia la consuetudine aostana difendesse le posizioni tradizionali di fronte all'invadente movimento proveniente dalle Università italiane.

#### APPENDICE

1494, 28 luglio, ind. XII, *Charvensod*.

Giovanni Buyssonyn di Charvensod vende alla Confraternita dello Spirito Santo una pezza di terra in località Pissina Sala, riavendola in locazione con patto di riscatto.

FONTE: Originale membr. (cm. 59 x 36,6) di proprietà del prof. Mor.

(S. T.) Anno domini millesimo quatercentesimo nonagesimo quarto, indictione duodecima, die vicesima octava mensis julii. Actum Charvenczodi, videlicet ante magnam domum novam Johannis filii quondam Bonifatii Chinallerii. Presentibus magistro Petro, Johannis, Anthonii de Vallesicida, Lathonio et Cristiano filio quondam Johannis Carraz de Osseno, testibus ad subscripta vocatis et rogatis. Notum sit omnibus quod ibidem personaliter constitutus Johannes iunior, filius quondam Guillelmi Buyssonyn, parrochie Charvenczodi, affiliatus in bonis que quondam fuerunt Petri Seynyn, qui gratis et sponte pro se et suis heredibus successoribus et causam perpetue habituris vendidit, cessit et remisit vendicione pura, per purum merum et francum allodium, et per allodium manutene deffendere et legitime garentire promisit per suum juramentum super sanctis Dei Scripturis corporaliter prestitum contra omnes personas et ab omnibus personis in iudicio et extra, suis et suorum quorum supra propriis sumptibus et expensis, spacio triginta unive annorum et ultra, usque ad debitam prescripcionem temporis completam, Girardo filio quondam Petri Conac-zodi et Ludovico filio Johannis Vullielmeti Lucianaz, dicte parrochie Charvenczodi, procuratoribus et sindicis confratrie Sancti Spiritus que fit in dicta parrochia Charvenczodi, ibidem presentibus stipullantibus et recipientibus nomine et ad opus eiusdem confratrie ac priorum procuratorum et sindicorum ejusdem: videlicet unam peciam terre et vacolli, cum domo intus sita, iacentem in dicta parrochia Charvenczodi in pertinencia de Pissina Sala, cuius fines sunt: de prima parte res hospitalis sancti Ursi quas tenet Johannes Theodolli dou Dyalley de super, de secunda res heredum Guillelmi Buyssonyn que fuerunt Petri Seynyn, de tertia res Johannis Vullielmeti Lucianaz, de quarta res heredum Vincentii Chinallerii que moventur a venerabili Capitullo Augustae, et si alii fines sint non obsint, una cum suis fondis, finibus, exitibus, arboribus, aquis, aquariciis, juribus, pertinenciis et apendiciis universis, cum vi et valore omnium instrumentorum, chertrarum et cartarum de possessis confectorum, ipsos vim et vallorem in dictam confratriam cedendo et transfereudo devestiens se et suos. Idem venditor de premissis rebus supra venditis et de eisdem eosdem procuratores, ut supra stipullantes, corporaliter ut moris est investiens per tradicionem unius calami ad habendum, possidendum, dandum et vendendum et quicquid placuerit eisdem procuratoribus et sindicis nomine dicte confratrie faciendum nichilque juris nec racionis in se nec suos quos supra idem venditor super premissis retinendo, sed omnia iura que habet in rebus supra venditis in dictam confratriam procuratoresque et syndicos eiusdem cedendo et remittendo. Et hoc precio et nomine precii duodecim librarum cum



dimidia monete cursalis Auguste pro semel habitatum et receptatum per dictum venditorem ab eisdem quo supra nomine emptoribus in bona pecunia numerata sit, quod de ipsis duodecim libris cum dimidia dictus venditor dictos emptores solvit, penitus quietavit; cum pacto expresso de ulterius non petendo cujusquidem vendicionis allodialis vigore. Ad requisitionem dicti venditoris personaliter constituti dicti Girardus de Conaczo et Ludovicus Lucianaz, procuratores et syndici dicte confratrie, nominibus dicte confratrie ac priorum et procuratorum ejusdem qui pro tempore fuerint, dederunt, retormaverunt ex nunc et concesserunt ad rectum et perpetuum feudum, nomineque recti et perpetui feudi ut moris est corporaliter investierunt, manutenerere quam deffendere et legitime garentire promiserunt per eorum iuramenta super sanctis Dei Scripturis corporaliter prestita, contra omnes personas et ab omnibus personis in iudicio et extra, propriis sumptibus et expensis dicte confratrie, dicto Johanni Buyssonyn ibidem presenti stipullanti et recipienti, pro se et suis et cui vel quibus dare, vendere et alienare voluerit semel et pluries, salvo foriori domino, ipso acquiretore; et si non daret vel allienaret remaneat suis heredibus utriusque sexus et cui acciderit dictam peciam terre et vacolli cum domo intus sita supra confinatum cum suis fondis, iuribus et pertinentiis ante dictis universis. Et hoc pro quinque quartanis siliginis pulcre et receptibilis census annualis annuatim solvendi in festo sancti Michaelis, sub pacto et condicione inter dictas partes appositis, videlicet quod dictus Johannes Buyssonyn et sui qui supra possint et valeant ac eisdem licitum sit reddimere rehabere et reachetare a dicta confratria prioribusque procuratoribus et sindicis ejusdem dictas quinque quartanas siliginis census annualis cum dominio et dominacione dictarum rerum super quibus fiunt, tociens quociens voluerint per imperpetuum, pro dictis duodecim libris cum dimidia dicte monete, simul et semel dandis et solvendis vel in depositum modo debito ponendis vel presentandis casu quo recipi recusarentur; preysis vero interim perceptis et percipiendis in sortem alicuius solucionis dicte quantitatis nomine computandis. Quibus duodecim libris cum dimidia sic, ut supra, solutis vel depositis et tunc in eo casu dictus Johannes Buyssonyn nec sui ad solucionem dictarum quinque quartanarum siliginis census annualis minime teneantur; totumque presente instrumentum sit nullum et nullius valoris tamquam si nunquam fuisset preceptum, omni in premissis semota fraude. Que omnia et singula premissarum in presenti publico instrumento contenta et descripta, dicte partes et earum quelibet, in quantum eam tangit, promiserunt per earum predicta iuramenta rata grata et firma habere perpetue et tenere et non contrafacere, dicere vel venire per se nec per alium seu alios in iudicio nec extra, auxilio nec consensu, sub pena restitutionis omnium dampnorum et expensarum et interesse litis et extra. Renuntiando omni excepcione dictarum vendicionis, cessionis, remissionis, devestiture, investiture, retornacionis, iuramentorum et remissionis sicut supra non factarum, omnique errori, lesioni, decepcioni, criminationis iurique dicenti generalem renunciacionem non valere nisi precesserit specialis ac omni alii juri canonico et civili ac patrie Vallauguste consuetudini, quibus mediante contra premissa venire posset. De quibus premissis omnibus, dicte partes preceperunt michi notario subscripto sibi fieri et tradi duo et plura publica instrumenta, quorum unum reddatur dicte confratrie sumptibus dicti Johannis Buyssonyn et suorum.

Et ego Johannes Chinallery de Cha[r]venczodo, auctoritate ducali Sabauda notarius publicus, presente instrumentum rogatus recepi scribique levavi feci, manu abbreviari commissione mihi facta per officium vicecancelarii Vallauguste, ideo hoc me subscripsi fideliter et signavi in testimonium omnium premissorum.

